

LEGGE REGIONALE MOLISE 19 dicembre 1994 n. 23

Formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico della riabilitazione.

(B.U.R. n. 26, 21 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. In attesa della compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 terzo comma decreto legge n. 502/1992, che reca la nuova disciplina della formazione del personale in parola, gli oneri connessi alla formazione del personale sanitario, infermieristico, tecnico e della riabilitazione, anche riferiti al funzionamento delle scuole di formazione e dei relativi organismi di amministrazione nonché alla concessione degli assegni di studio, nella misura fissata dalla Giunta Regionale, sono a carico della quota del Fondo Sanitario Nazionale assegnata annualmente alla Regione.

2. La spesa occorrente è quantificata in ulteriori L. 6.000.000.000 per garantire il completamento degli studi agli studenti che frequentano i corsi formativi e graverà sul cap. 34100 del bilancio regionale.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.